

*POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**Interrogazione a risposta in Commissione:*

MOLINARI, ADDUCE, BOCCIA, LETTIERI, LUONGO e POTENZA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il settore della olivicoltura in Basilicata è stato colpito pesantemente dalla presenza della mosca olearia con enormi danni alle colture che raggiungono in provincia di Matera punte del 50 per cento;

sono state infestate anche le aree a tradizionale vocazione olivicola della provincia di Potenza e in particolare del Melandro e del Vulture;

in settore sconta il lungo periodo di siccità che già aveva penalizzato la produzione nella scorsa stagione;

la regione Basilicata ha prodotto negli ultimi anni una particolare azione di promozione e valorizzazione dell'olio lucano avviando un percorso per il riconoscimento della Dop (denominazione di origine protetta);

la presenza della mosca olearia pur non avendo alcun riflesso sulla qualità del prodotto ne mina la produzione come fanno registrare i primi dati forniti dalle associazioni di categoria —:

quali misure il Governo intenda adottare al fine di riconoscere lo stato di calamità per l'olivicoltura in Basilicata e di adottare di concerto con la regione tutte le misure finalizzate al sostegno del settore e dei produttori. (5-01370)

Interrogazione a risposta scritta:

ASCIERTO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9 del regolamento comunitario 1765/92 del 30 giugno 1992 acco-

muna le « culture permanenti » (cioè frutteti o vigneti giacenti in terreni adatti anche a seminativi di vario tipo) ai « terreni destinati... al pascolo, ... a culture forestali o ad usi non agricoli »;

l'intenzione del legislatore era probabilmente quella di evitare una diffusa messa a coltivazione fittizia su prati incolti, su boschi sradicati o comunque su terreni che poco avevano di agricolo;

tale giusto proposito risulta allo stesso tempo punitivo in quanto fra i terreni non ammessi a premi esistono anche i terreni pianeggianti e fertili con culture permanenti e precedentemente a seminativo, destinati come buona regola, a tornare a seminativo dopo l'estirpazione di un frutteto un pioppeto, un vigneto;

nel 1999 l'introduzione del nuovo regolamento comunitario 1251/99 all'articolo 7 reitera quanto in precedenza disposto e aggiunge la possibilità di sostituire le superfici ammesse all'aiuto con altre non ammesse, ma non cambia di fatto la situazione, in quanto la superficie complessiva a premio non può aumentare;

tale norma aggiuntiva richiede inoltre un procedimento oneroso e a volte foriero di ritardi nei pagamenti, e resta comunque inefficace per quel che riguarda la limitazione imposta dall'articolo 9 di cui sopra, relativa ad ex frutteti o ex vigneti;

per l'agricoltore che avesse estirpato, dopo il fatidico 31 dicembre 1991, superfici a frutteto o vigneto, assodata la non remuneratività della destinazione a seminativo per la mancanza del sostegno comunitario, resta la scappatoia — obtorto collo — di aderire a qualcuna delle misure previste dai regolamenti comunitari 2078/92 e 2080/92, poi reiterati con il regolamento comunitario 1257/99, che prevedevano aiuti alla forestazione, alle colture a perdere;

proprio quest'anno però si è evidenziata la limitatezza dei fondi stanziati allo scopo, con migliaia di domande non accolte;

sono passati dieci anni dall'emanazione di quell'articolo 9, e la Comunità ha fotografato al 31 dicembre 1991 la realtà agricola, escludendo per sempre dal seminativo frutteti e vigneti in essere a quella data, come se i terreni dedicati a tali raffinate culture non fossero più atti a diversa destinazione;

la Comunità in sostanza pretende di tenere la campagna cristallizzata in una situazione immutabile, in un'era di cambiamenti vertiginosi, dettati da logiche non solo di mercato;

tale pretesa è questa tanto più ingiustificata, se si pensa che, ad esempio per quanto riguarda i vigneti, la Comunità stessa, dopo averne incentivato l'estirpazione con cospicui premi, ne ha reso poi di fatto antieconomica la nuova destinazione a seminativi, imponendo per essi un'esclusione dal premio di sostegno;

la Comunità ha di fatto dichiarato dieci anni orsono l'immutabilità nel tempo delle superfici a seminativo ammesse a premio e non intende tener conto oggi, a notevole distanza, che un altro ineludibile fattore porta tali superficie a una riduzione e cospicua, vale a dire l'estensione degli insediamenti e delle infrastrutture urbane;

l'Italia non ha mai raggiunto, con le domande a premio per i seminativi, la superficie complessiva cui ha diritto ovvero 5,8 milioni di ettari, infatti le domande a premio nel 1999 sono state per

4,8 milioni di ettari e sono scese nel biennio 2000 e 2001 fino a 4,4 milioni di ettari —:

quali iniziative intenda assumere il ministro interrogato per risolvere le problematiche elencate;

se ritenga di inserire nella prossima revisione di medio termine della politica agricola comunitaria un'interpretazione meno limitativa dell'articolo 9 del regolamento citato in premessa. (4-04323)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione a risposta in Commissione Catanoso n. 5-01014, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 giugno 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Ascierio.

L'interrogazione a risposta in Commissione Ruzzante n. 5-01024, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 giugno 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Pinotti.

L'interpellanza urgente Violante ed altri n. 2-00521, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 ottobre 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Lucidi.